

Normativa e prassi

Imu al debutto, ecco codici ed F24. La nuova imposta prende forma

Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall'articolo 13 del "Salva Italia", è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno



L'imposta municipale propria si paga esclusivamente tramite F24, utilizzando codici tributo nuovi di zecca e, per consentire che l'operazione fili senza intoppi, anche l'F24 subisce un opportuno ritocco. Tutto questo grazie a due provvedimenti firmati oggi dal direttore dell'Agenzia e una risoluzione, la n. 35/E del 12 aprile, che istituisce i dieci nuovi numeri con i quali è possibile qualificare nel dettaglio i singoli versamenti e indirizzarli al giusto destinatario.

Pronti, quindi, tutti gli ingredienti per assolvere la nuova imposta municipale sugli immobili che ha mandato in pensione la vecchia Ici e, nel contempo, ha ripristinato la tassazione dell'abitazione principale. Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall'[articolo 13](#) del "Salva Italia" (DI n. 201/2011), è infatti prossimo a fare il suo ingresso nelle casse dei Comuni e dello Stato.

Con un primo [provvedimento](#) sono state fissate le modalità di versamento che, come detto, potrà avvenire esclusivamente attraverso il modello F24. I titolari di partita Iva dovranno effettuare i pagamenti soltanto on line; a tutti gli altri contribuenti, invece, è consentito imboccare anche la tradizionale via cartacea, potranno cioè presentare il modello di pagamento unificato a Poste spa, banche o agenti della riscossione. Nello stesso documento sono scanditi i tempi e le modalità di ripartizione e accreditamento degli importi riscossi. Si tratta di step di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate verso i Comuni creditori di parte delle somme in questione.

Con l'altro [provvedimento](#), il direttore dell'Agenzia ha avallato le necessarie modifiche dizionali da apportare ai modelli "F24" ed "F24 accise", dove, come prima cosa, la parola

“Ici” lascia il posto a “Imu” e la dicitura “detrazione Ici abitazione principale” alla più semplice “detrazione”.
La definizione “Autorizzo addebito su conto corrente codice Iban ____”, inoltre, spedisce in soffitta la precedente “Autorizzo addebito su conto corrente bancario n. ____ cod. ____ ABI ____ CAB ____”.

Va comunque detto che, in un’ottica di economicità e in considerazione della necessità di smaltire le scorte dei vecchi modelli di pagamento, con lo stesso provvedimento, i contribuenti sono autorizzati a utilizzare i preesistenti “F24” fino al 31 maggio 2013, riportando il versamento dell’Imu nella sezione “Ici ed altri tributi locali” del modello antenato, naturalmente indicando i neonati codici tributo.

Questi ultimi nascono con la [risoluzione n. 35/E](#), anch’essa datata 12 aprile. Sono dieci e si agganciano alle diverse tipologie catastali sottoposte alla nuova tassazione. Conosciamoli:

- **3912** abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- **3913** fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
- **3914** terreni (destinatario il Comune)
- **3915** terreni (destinatario lo Stato)
- **3916** aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- **3917** aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
- **3918** altri fabbricati (destinatario il Comune)
- **3919** altri fabbricati (destinatario lo Stato)
- **3923** interessi da accertamento (destinatario il Comune)
- **3924** sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).

Ciò che resta dell’Ici

Infine, per creare una sorta di spartiacque ed eliminare qualsiasi rischio di confusione tra chi ha chiuso i suoi rapporti con la vecchia Ici e chi invece ha ancora qualche conto in sospeso, con la stessa risoluzione sono stati ricodificati i codici tributo di tale imposta. Ora, per l’abitazione principale si dovrà indicare il codice **3940**, per i terreni agricoli il **3941**, per le aree fabbricabili il **3942** e per gli altri fabbricati il **3943** (non sono più utilizzabili i precedenti 3901, 3902, 3903 e 3904).

Per quanto riguarda gli interessi e le sanzioni relativi all’Ici restano validi, al contrario, i codici **3906** e **3907**, istituiti nel 2004 con la risoluzione n. 32/E.

I nuovi codici tributo saranno operativi dal 18 aprile.

Paola Pullella Lucano

pubblicato Giovedì 12 Aprile 2012